



COMUNE DI POFI

PROVINCIA DI FROSINONE

CAP 03026 – Piazza Municipio, 1 – P.I. 00274730605 – C.C. Post. N. 13139035 – Tel. 0775380013 Fax 0775381163

Ord. n. 47/17

OGGETTO: Provvedimenti per contrastare e ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera nel Comune di Pofi: adozione delle misure operative e di gestione delle emergenze.

Comune di POFI (FR)

Partenza

IL SINDACO

Prot. N°0007699 del 24-10-2017

Cat. 1 Classe 1

VISTO l'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e sm.i.;



VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 febbraio 2011 "Qualità dell'aria - Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio";

VISTA la Deliberazione 18 maggio 2012, n. 217 con cui è stata approvata la "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 22 febbraio 2013 – "Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria";

CONSIDERATO che al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 155/2010 viene indicato che la Regione provvede alla valutazione della qualità dell'aria attraverso un programma di valutazione come definito alla lettera dd) dell'art. 2 del succitato decreto e che detto programma di valutazione deve essere costituito da una rete di misura in siti fissi e per le misurazioni indicative deve prevedere le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva;

TENUTO CONTO che la Regione ha predisposto un progetto di valutazione della qualità dell'aria con il supporto di Arpa Lazio in accordo ai criteri previsti nell'allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione, nell'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e nell'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione, del succitato D. Lgs. 155/2010;

VERIFICATO, sulla base dei dati di monitoraggio emessi dall'Arpa Lazio - Sede di Frosinone per le campagne del 2013, 2014 e 2015 che le concentrazioni medie giornaliere di polveri PM10 e la concentrazione di O₃ calcolato come media su 3 anni rispetto al valore massimo della media mobile su 8 ore, previste dalla deliberazione della G. R. n. 1316/2003, vengono superati i limiti consentiti;

TENUTO CONTO che, alla luce della concreta previsione di situazioni di superamento dei limiti di concentrazione di inquinanti in atmosfera, occorre adottare efficaci provvedimenti di contrasto;

CONSIDERATO che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM₁₀, provoca danni alla salute umana;

RILEVATO che, a seguito della nuova classificazione secondo la D.G.R. n. 536 del 15.09.2016, il Comune di Pofi è stato inserito nella c.d. "**CLASSE 1**" con la conseguente necessità di adottare i provvedimenti già previsti per la ex "**ZONA A**";

ATTESO che questo Ente non dispone ancora di dati sufficienti per ricostruire un quadro attendibile per la valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio che hanno comportato la modifica della classificazione per il Comune di Pofi, come richiesto dalla D.G.R. 536 del 15/09/2016 e che quindi il presente atto potrà essere aggiornato in funzione di rilievi ed approfondimenti successivi che è necessario svolgere;

VISTA la nota del 20.12.2016 prot. n. 635050 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Area Conservazione e Tutela della Qualità dell'Ambiente;

TENUTO CONTO delle finalità di tutela della salute pubblica, che l'Autorità Sanitaria Locale deve perseguire;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il sistema di trasporto pubblico locale già in essere nel Comune di Pofi e le modalità adottate per renderlo accessibile agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

VISTO l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

VISTO il D. Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

VISTA la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;

VISTO il D.M. n. 60 del 02-04-2002;

VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Luglio 1998;

VISTO il T. U. E. L. n. 267 del 18-08-2000 e successive modificazioni;

ORDINA

L'Attuazione delle seguenti misure stabilendo l'efficacia del presente provvedimento dal 15.10.2017 al 31.03.2018:

1. **Informazione ai cittadini:** L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre idonea campagna di comunicazione, adeguata a raggiungere realisticamente le fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento a giovani ed anziani, al fine di promuovere tramite inviti e raccomandazioni l'adozione di comportamenti e buone pratiche come definiti dalla nota del 20.12.2016 prot. n. 635050 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Area Conservazione e Tutela della Qualità dell'Ambiente.
2. **Rispetto del Nuovo Codice della Strada:** La Polizia Municipale è incaricata di intensificare la verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, in particolare far rispettare in maniera rigorosa tutte le norme previste legate ai limiti di velocità nelle aree urbane ed extraurbane del Comune, ai divieti di parcheggio, al parcheggio in seconda e terza fila, all'obbligo di spegnimento dei motori degli autoveicoli in caso di sosta, ecc.. *(I trasgressori del presente provvedimento saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada)*
3. **Divieto di combustione all'aperto:** È proibito durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento la combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere. *(I trasgressori del presente provvedimento saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 s. m. i. con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di Legge in materia.)*
4. **Divieto di climatizzazione di prestabiliti spazi residenziali:** Si fa divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage. *(I trasgressori del presente provvedimento saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 s. m. i. con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di Legge in materia.)*
5. **Divieto dell'utilizzo della biomassa legnosa:** Nelle unità immobiliari dotate di sistema multicom bustibile, si fa divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNICEN/TS 14588, privi di sistema di abbattimento al camino ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. Camini aperti o che possono funzionare aperti;
 - b. Camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico maggiore al 75%.*(I trasgressori del presente provvedimento saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 s. m. i. con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di Legge in materia.)*
6. **Fluidificazione del traffico autoveicolare:** La Polizia Municipale è incaricata di predisporre azioni volte alla fluidificazione del traffico autoveicolare pubblico e privato in modo tale che non si verifichino code di autoveicoli caratterizzanti situazioni di elevate emissioni locali.
7. **Situazioni emergenziali:** L' Ufficio Tecnico comunale, nella persona dell'Arch. Panfili Roberto, è incaricato di monitorare e raccogliere quotidianamente i dati sulla qualità dell'aria nel Comune di Pofi, sulla base di quanto pubblicato sul sito www.arpalazio.net, segnalando prontamente le situazioni emergenziali che si dovessero determinare al fine di consentire, come meglio dettagliato dalla nota del 20.12.2016 prot. n. 635050 della

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Area Conservazione e Tutela della Qualità dell'Ambiente, l'immediata adozione di ulteriori misure di emergenza di seguito elencate:

- a. Limitazione di erogazione dell'energia termica;
- b. Limitazioni al traffico privato e commerciale (Divieti di circolazione, organizzazione di giornate ecologiche e definizione di zone a traffico limitato);
- c. Riduzione delle polveri da risollevarimento;
- d. Divieto di attività sportive all'aperto;
- e. Riduzione delle aree di sosta e di fermata degli autoveicoli privati nei pressi delle scuole;
- f. Divieto di raduni di auto d'epoca;
- g. Divieto di uso di fuochi artificiali;
- h. Attivazione di incentivi per l'utilizzo del trasporto pubblico locale.

I provvedimenti disposti potranno subire modifiche ed integrazioni a seconda dei livelli di inquinamento atmosferico misurati.

INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili precauzioni:

- **LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE**, privilegiando, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
- **EVITARE** di tenere i bambini a 30 - 50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli).
- **UTILIZZARE**, il più possibile, **I MEZZI PUBBLICI**.

AVVERTE

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

DEMANDA

Al Comando della Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- 1) Al Comando della Compagnia Carabinieri di Pofi
- 2) Al Comando Polizia Municipale di Pofi
- 3) Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Pofi
- 4) Alla Provincia di Frosinone - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
- 5) Alla ASL Frosinone - S.S.O. Igiene e Sanità Pubblica Distretto A

6) All'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Frosinone

7) Alla Prefettura di Frosinone - Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

INFORMA

Che verso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso. L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

Pofi, 24 OTT. 2017



IL SINDACO
[Handwritten signature]